

Legge regionale 25 marzo 2013, n. 8

**ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)**

(Bollettino Ufficiale n. 3, del 27.03.2013)

*Art. 1
(Oggetto)*

1. In attuazione della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 73 dello Statuto regionale è istituito, presso il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Liguria.

*Art. 2
(Natura e funzioni)*

1. Il Co.Re.Com. è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto regionale, il Co.Re.Com. è autorità indipendente di garanzia con funzioni di consulenza e di gestione nei confronti della Regione, secondo le disposizioni della presente legge.

3. Il Co.Re.Com., oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

*Art. 3
(Composizione e durata in carica)*

1. Il Co.Re.Com. è composto dal Presidente e da altri due componenti scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza anche nel settore delle comunicazioni, che diano garanzia di indipendenza sia dal sistema politico istituzionale sia dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni.

2. Il Presidente del Co.Re.Com. è individuato dal Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa, d'intesa col Presidente della Giunta regionale.

3. I tre componenti sono eletti dal Consiglio regionale - Assemblea Legislativa, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

4. I componenti del Co.Re.Com., tra cui il Presidente, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili limitatamente ad un solo mandato.

5. In caso di morte, di dimissioni, di decadenza o di impedimento permanente di uno dei componenti del Co.Re.Com., il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa procede all'elezione del sostituto che resta in carica fino alla scadenza del Co.Re.Com..

6. Nel caso in cui il Co.Re.Com. si riduca a meno di due componenti, si procede al rinnovo integrale dello stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Co.Re.Com. si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di un membro, si procede entro sessanta giorni dalla presa d'atto delle dimissioni da parte del Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa o dal verificarsi dell'evento, in caso di morte o impedimento permanente. In caso di decadenza del componente, si procede contestualmente all'adozione da parte del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della deliberazione relativa alla decadenza medesima.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale in materia di nomine.

*Art. 4
(Incompatibilità)*

1. Le cariche di Presidente e di componente del Co.Re.Com. sono incompatibili con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, Consigliere regionale;
- d) Sindaco, Presidente di amministrazione provinciale, Assessore comunale o provinciale, Consigliere comunale o provinciale;
- e) Presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazione di incompatibilità;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente regionale.

2. Ciascun componente del Co.Re.Com. è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Co.Re.Com. ed al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

*Art. 5
(Decadenza)*

1. Il Presidente e gli altri componenti del Co.Re.Com. decadono dall'incarico:

- a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;
- b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

2. Il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Co.Re.Com. che è tenuto a comunicare il fatto di

cui al comma 1, lettera a), nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa, entro sette giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale – Assemblea legislativa provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale – Assemblea legislativa l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi, secondo le procedure di cui all'articolo 3.

Art. 6 (Dimissioni)

1. Le dimissioni dei componenti del Co.Re.Com. sono presentate, tramite il Presidente dello stesso, al Presidente del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa. Le dimissioni del Presidente del Co.Re.Com. sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa che ne prende atto e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei dimissionari.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

Art. 7 (Comunicazioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Co.Re.Com. e la nomina del suo Presidente, il relativo insediamento, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Co.Re.Com. stesso.

Art. 8 (Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Co.Re.Com.:

- a) rappresenta il Co.Re.Com. e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- b) convoca il Co.Re.Com., determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
- c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente più anziano.

Art. 9 (Regolamento interno)

1. Il Co.Re.Com. adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del Co.Re.Com., compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
- b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Co.Re.Com. approva, altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e degli eventuali consulenti.

Art. 10

(Indennità di funzione, rimborsi spese e missioni)

1. Al Presidente e agli altri componenti del Co.Re.Com., per la funzione pubblica svolta, è attribuita, mensilmente, mediante cedolino, un'indennità di funzione omnicomprensiva lorda, per dodici mensilità, pari, rispettivamente, al 22,5 per cento e al 18 per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. (15)

2. Può essere riconosciuto al Presidente, secondo modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa, il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti nella misura prevista per il trattamento economico di missione dei dirigenti regionali anche nelle giornate in cui questi si rechi nel luogo delle riunioni per le necessarie attività preparatorie delle sedute ufficiali.

3. Ai componenti che, su incarico del Co.Re.Com. e autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa, si rechino in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, comprensivo delle eventuali spese di soggiorno, previsto per i dirigenti regionali.

3 bis. In caso di missioni ai sensi del comma 3, è consentito l'utilizzo dell'aereo partendo dall'aeroporto più vicino alla sede del Consiglio regionale. E', altresì, consentito partire da altro aeroporto, situato anche oltre il territorio nazionale, a condizione che il medesimo aeroporto risulti più vicino alla sede di residenza o di dimora abituale del componente del Co.Re.Com., rispetto alla distanza intercorrente tra la sede di residenza o di dimora abituale del medesimo componente e la sede dell'aeroporto più vicino alla sede del Consiglio regionale. (10)

4. I componenti del Co.Re.Com., nell'esercizio delle funzioni istituzionali, sono assicurati contro i rischi di morte o di invalidità temporanea o permanente conseguenti ad infortunio, compresi i rischi derivanti dagli eventi in itinere od in occasione di missioni o trasferte preventivamente autorizzate.

Art. 11 (Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Co.Re.Com. dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16. Per l'esercizio delle funzioni delegate si avvale, inoltre, dell'Ispettorato del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs 177/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Co.Re.Com. può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 12 (Funzioni proprie)

1. Il Co.Re.Com. esercita come funzioni proprie quelle conferitegli dalla normativa nazionale e regionale e dai provvedimenti dell'Autorità ed in particolare:

- a) vigila, nel periodo elettorale, sull'applicazione della normativa in materia di parità di accesso e svolge gli adempimenti previsti dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) svolge le attività istruttorie necessarie con predisposizione della graduatoria per l'attribuzione e l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali che il Ministero competente assegna annualmente ai sensi dell' articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) svolge attività di indagine, studio e ricerca in materia di informazione e comunicazione in ambito regionale;

d) formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, o esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie.

Art. 13
(Funzioni delegate)

1. Il Co.Re.Com. esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi della l. 249/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, del d.lgs. 177/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della sopracitata normativa.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Co.Re.Com. nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, anche con oneri parzialmente o totalmente a carico della finanza regionale, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e dal Presidente del Co.Re.Com., nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse economiche e strumentali assegnate dall'Autorità delegante per il loro esercizio. L'eventuale sottoscrizione delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni delegate avviene senza tenere conto sia della verificata permanenza, per ciascuna di esse, anche a seguito della possibile introduzione di sistemi di gestione delle funzioni delegate che prescindano per il loro svolgimento dalla collocazione fisica degli operatori, delle esigenze di decentramento territoriale di cui all'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997, sia delle disposizioni finanziarie di scopo di cui all'articolo 1, comma 65 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)). Conseguentemente, il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e il Presidente del Co.Re.Com. sono autorizzati a sottoscrivere le convenzioni anche nel caso in cui le risorse stanziare dall'Autorità delegante, nel loro ammontare complessivo, non siano idonee ad assicurare la congrua copertura della spesa per la realizzazione degli obiettivi previsti nelle medesime convenzioni, coprendo anche solo parzialmente o per nulla i costi sostenuti dal bilancio del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per l'esercizio delle medesime funzioni delegate. Nel caso di sottoscrizione delle convenzioni, le strutture amministrative di supporto svolgono le derivanti funzioni e attività convenzionali, per le finalità proprie dell'Autorità delegante e non ordinariamente inerenti la propria diretta competenza, impiegando a tal fine le risorse proprie del bilancio consiliare, altrimenti finalizzate allo svolgimento dei compiti istituzionali consiliari.

(13)

4. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio

delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com." inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale – Assemblea Legislativa. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Co.Re.Com..

5. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Co.Re.Com. nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Co.Re.Com. e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione e per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa.

5bis. Omissis (1)

5ter. Omissis (2)

5quater. Omissis (3)

5quinqies. Omissis (4)

5sexies. Omissis (5)

Art. 14
(Programmazione delle attività del Co.Re.Com.)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Co.Re.Com. presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, con l'indicazione delle connesse spese, è presentata anche all'Autorità.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Co.Re.Com., esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscriverne nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa e da porre a disposizione del Co.Re.Com..

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.Re.Com. presenta al Consiglio regionale – Assemblea Legislativa e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa.

4. Il Co.Re.Com., d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).

Art. 15
(Adempimenti a carico dei comuni)

1. I comuni trasmettono al Co.Re.Com., entro trenta giorni

dall'adozione, i provvedimenti concernenti:

- a) le postazioni emittenti radiotelevisive;
- b) gli impianti di radiotrasmissione o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile.

Art. 16

(Assegnazione di personale da parte della Giunta regionale e del Consiglio) (6)

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 1 bis, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, l'assegnazione di personale alla struttura di supporto al Co.Re.Com. è determinata, sentito il medesimo Comitato, dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa della Liguria. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Co.Re.Com. ed opera in piena autonomia.

Art. 16 bis.

(Criteri di utilizzo delle somme trasferite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per le attività delegate al Comitato regionale per le comunicazioni) (7)

1. Nell'ambito dei principi fissati dall'articolo 117 della Costituzione in materia di legislazione concorrente al coordinamento della finanza pubblica, al fine di contemperare le reciproche esigenze di indipendenza e autonomia e, quindi, il corretto funzionamento del Co.Re.Com. nell'ambito della complessiva gestione dell'autonomia del Consiglio regionale, le somme ricevute quale contributo dall'Autorità e iscritte nel bilancio del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria non sono comprese tra quelle considerate ai fini del calcolo dei limiti di spesa imposti dalla normativa statale, a condizione che, nelle spese con esse sostenute, vi sia totale assenza di oneri a carico del bilancio regionale. Nel permanere delle funzioni delegate e dei relativi finanziamenti, vi è totale assenza di oneri a carico del bilancio regionale quando la singola spesa impegnata trova intera e completa copertura in uno specifico stanziamento del bilancio del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria formatosi, in sede previsionale, con risorse trasferite unicamente dall'Autorità.

2. Al fine di correttamente bilanciare e regolare lo svolgimento dei rapporti convenzionali tra il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, l'Autorità e il Co.Re.Com., i costi sostenuti dal Consiglio regionale per lo svolgimento delle funzioni delegate dall'Autorità sono oggetto di periodico monitoraggio. Le risorse trasferite dall'Autorità nel bilancio del Consiglio regionale sono utilizzate dall'Ufficio di Presidenza per le funzioni delegate, in primo luogo, tenendo conto del grado d'incidenza, assoluto e percentuale, di tali risorse trasferite e dell'andamento nel tempo di tale incidenza, rispetto al totale e all'andamento della spesa complessiva sostenuta dall'Assemblea Legislativa per lo svolgimento delle funzioni delegate e per il proprio complessivo funzionamento. Nel caso in cui l'incidenza della spesa per le funzioni delegate, rispetto a quella del Consiglio, tenda ad aumentare, anche in relazione alla dimensione di detto aumento, tra più tipologie di spesa possibili, le risorse trasferite sono utilizzate, progressivamente, a copertura di spese, finalizzate allo svolgimento delle funzioni delegate, tenendo conto, tra l'altro, del seguente ordine di priorità:

- a) che si riferiscano ad obbligazioni giuridiche, derivanti da leggi o contratti, già esistenti;
- b) che possano contribuire a ridurre nuove spese che sarebbero state, in ogni caso, in seguito, prevedibilmente

sostenute dal bilancio consiliare;

- c) che determinino esclusivamente un aumento di spesa;
- d) che, oltre a determinare un immediato aumento di spesa, determinino un successivo prevedibile ulteriore indotto incremento di spese del Consiglio regionale.

In ogni caso, qualora l'incidenza della spesa per il personale assegnato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria al Co.Re.Com. per lo svolgimento delle funzioni delegate sia superiore alle risorse finanziarie provenienti da contributi dell'Autorità per lo svolgimento delle medesime funzioni delegate, le risorse ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione, così come quelle che saranno trasferite al medesimo fine dall'Autorità negli esercizi finanziari successivi, sono destinate a far fronte alle medesime spese per il personale e non è possibile, con tali risorse, finanziare altre tipologie di spesa. Oltre alle spese obbligatorie, l'Ufficio di Presidenza è autorizzato a finanziare con le risorse del bilancio interno del Consiglio regionale eventuali iniziative che coincidano con le finalità istituzionali dell'Assemblea Legislativa e rientrino nei compiti assegnati dalle leggi al Co.Re.Com. (11)

3. (Omissis) (12)

4. Per la sola quota parte relativa allo svolgimento delle funzioni delegate, possono altresì essere cofinanziate con i contributi derivanti dai trasferimenti dell'Autorità le spese non soggette ai limiti imposti dalla normativa statale.

5. Le spese che si intendono finanziare interamente con le risorse trasferite dall'Autorità, che non concorrono alla determinazione dei limiti di spesa imposti dalle normative statali, sono iscritte in capitoli o articoli a cui non concorrono altre risorse diverse da quelle trasferite dalla medesima Autorità. A tal fine, oltre alle somme stanziati in competenza nell'esercizio finanziario corrente, possono essere impegnate e utilizzate, con variazione di bilancio, le somme già trasferite, provenienti dall'Autorità nel corso dei precedenti esercizi, che, a seguito del mancato utilizzo, risultino confluite nel risultato di amministrazione quale avanzo vincolato.

6. In caso di sottoscrizione delle convenzioni ai sensi dell'articolo 13, comma 3, la gestione delle risorse inserite nel programma relativo alle funzioni delegate di cui all'articolo 14, è illustrata in sede di relazione di accompagnamento alla rendicontazione del bilancio consiliare dove sono evidenziati i costi per le attività delegate posti a carico dell'Assemblea e ciò, unitamente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, costituisce corretta, esaustiva e fedele rappresentazione contabile dell'utilizzo di tali risorse, sia consiliari che eventualmente trasferite. (14)

7. Il Collegio interno dei Revisori dei conti, di cui all'articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, vigila ai fini del rispetto del presente articolo.

Art. 17

(Gestione economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Co.Re.Com. ha autonomia decisionale e operativa. Al fine dell'effettuazione delle spese deliberate, il Co.Re.Com. trasmette, attraverso il dirigente della struttura funzionalmente dipendente, le conseguenti richieste ai competenti uffici del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa affinché provvedano con le ordinarie procedure. Le conseguenti funzioni amministrativo-contabili sono esercitate dalle competenti strutture del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa.

2. (Omissis) (8)

3. (Omissis) (9)

Art. 18
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il Co.Re.Com. viene eletto entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'insediamento del nuovo Co.Re.Com. le funzioni continuano a essere esercitate dall'organismo attualmente in carica.

Art. 19
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria.

Art. 20
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.));

b) legge regionale 13 agosto 2007, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)));

c) legge regionale 12 novembre 2007, n. 35 (Riduzione del numero di componenti del Comitato Regionale per la Comunicazioni (Co.Re.Com.) e ulteriori modificazioni alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)));

d) gli articoli 21 e 22 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);

e) l'articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010).

Art. 21
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note

(1) Comma aggiunto dall' art. 1 della l.r. 5 maggio 2014, n. 9 successivamente abrogata dall'art. 2 della l.r. 10 luglio 2014, n. 15

(2) Comma aggiunto dall' art. 1 della l.r. 5 maggio 2014, n. 9 successivamente abrogata dall'art. 2 della l.r. 10 luglio 2014, n. 15

(3) Comma aggiunto dall' art. 1 della l.r. 5 maggio 2014, n. 9 successivamente abrogata dall'art. 2 della l.r. 10 luglio 2014, n. 15

(4) Comma aggiunto dall' art. 1 della l.r. 5 maggio 2014, n. 9 successivamente abrogata dall'art. 2 della l.r. 10 luglio 2014, n. 15

(5) Comma aggiunto dall' art. 1 della l.r. 5 maggio 2014, n. 9 successivamente abrogata dall'art. 2 della l.r. 10 luglio 2014, n. 15

(6) Articolo così sostituito dal comma 72 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33.

(7) Articolo inserito dall'art. 28 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

(8) Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

(9) Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

(10) Comma inserito dall'art. 30 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31.

(11) Comma così modificato dall'art. 50 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22.

(12) Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22.

(13) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 2023, n. 11.

(14) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 2023, n. 11.

(15) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 marzo 2024, n. 5. Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 6 della L.R. 29 marzo 2024, n. 5